

Contratto di global service

Tra le Parti:

la Fondazione CASA RELIGIOSA "Bugnano-Sardi", con sede in Antignano (AT), in Via Malabaila al civico numero 6, iscritta presso il registro delle persone giuridiche private della Regione Piemonte in data 24.11.2016 con il numero 1255, codice fiscale: 80006860052 e P. IVA 00269460051, in persona del M.R. Don Pietro Torchio, nato a San Damiano d'Asti (AT) il 24.12.1943, domiciliato per la carica presso la sede indicata della Fondazione stessa, il quale interviene al presente atto nella sua qualità e veste di Presidente e legale rappresentante, della Fondazione, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente contratto, di seguito "Fondazione" o "Committente"

E

la Società "IL CORTILE COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Villanova Mondovì (CN) in via Forzani al civico numero 2, iscritta presso il registro delle imprese di Cuneo con il numero e codice fiscale: 02345160044, iscritta al R.E.A. con il numero CN - 170694, in persona della Sig.ra Rossi Roberta, nata a Genova il 23.02.1948, domiciliata per la carica presso la sede della società indicata, la quale interviene al presente atto nella sua qualità e veste di Presidente e legale rappresentante, della società, munita dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente contratto, di seguito, "Il Cortile" o "Appaltatore";

Singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti"

PREMESSO CHE:

la Fondazione Casa Religiosa "Bugnano Sardi" è un ente senza fini di lucro che persegue finalità di solidarietà sociale; in particolare l'attività viene esercitata presso la propria struttura "Casa di Riposo" sita in Antignano (AT), Via Malabaila n° 6, tecnicamente organizzata per offrire servizi e prestazioni socio-assistenziali-sanitarie, a favore di persone svantaggiate, in prevalenza anziane;

la Cooperativa "Il Cortile" è in grado tecnicamente di organizzare, fornire e gestire servizi di assistenza socio-assistenziale e socio-sanitaria presso strutture residenziali per anziani, compresi i correlati servizi alberghieri;

la Fondazione è interessata ad affidare a "Il Cortile", che è interessata ad accettare, la fornitura di una serie di Servizi, come di seguito definiti nel successivo articolo 2, relativi alla gestione della propria organizzazione di casa di riposo al fine di razionalizzare e ottimizzare l'offerta di servizi e prestazioni socio-assistenziali-sanitarie, permanendo in ogni caso il pieno potere ed il controllo finale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa (in seguito "il CDA");

con il presente contratto le Parti non intendono, neppure indirettamente e/o per fatti concludenti, stipulare diverso contratto o accordo se non quanto qui concordato; in particolare le Parti espressamente dichiarano e prendono reciprocamente atto di non voler concludere nessun accordo relativo alla cessione o alla concessione in godimento, neppure temporanea, della propria

struttura residenziale destinata a Casa di riposo per anziani e/o di alcun ramo di essa da parte della Fondazione a la Cooperativa "Il Cortile";

non sussiste e non sussisterà, durante la vigenza del presente contratto, alcun tipo di accordo od operazione che possa o potrà legittimare terzi ad ingerirsi nei Servizi, come di seguito descritti, svolti in piena autonomia dalla Cooperativa "Il Cortile".

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le Parti come sopra indicate:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

1. Premesse

Le Premesse al presente contratto ne formano parte integrante e sostanziale.

2. Oggetto

In conformità ai termini di cui al presente contratto, la Fondazione Casa Religiosa "Bugnano Sardi" affida a "IL CORTILE Cooperativa sociale a responsabilità limitata", che accetta, la prestazione dei servizi infra indicati (di seguito "i Servizi") relativi alla propria casa di riposo per anziani ed attinenti altresì la consulenza ed il supporto generale per la gestione tecnica, organizzativa, della stessa.

In particolare, la Cooperativa Il Cortile si obbliga a fornire i servizi e le prestazioni indicate nel Capitolato d'oneri, allegato al presente contratto sub lettera "A", e nel Modello operativo e gestionale prodotto dalla Cooperativa Il Cortile, allegato al presente contratto sub lettera "B", documenti che

entrambi, fanno parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

La Cooperativa Il Cortile avrà dunque il potere e la responsabilità di dirigere e soprintendere la conduzione generale quotidiana, ordinaria e straordinaria, della Casa di riposo, ivi compresi l'approntamento operativo, la revisione e la gestione dell'intera struttura e dei servizi dalla stessa prestati ai terzi.

Fatte salve le espresse disposizioni in senso contrario stabilite dal CdA della Fondazione, la Cooperativa Il Cortile, tramite il proprio personale e quello posto dalla Fondazione in distacco funzionale alla Cooperativa stessa, presterà i Servizi con la massima diligenza e piena efficienza. In particolare, Il Cortile presterà i Servizi senza dare luogo ad alcuna violazione di qualsiasi legge, regolamento, statuto ivi applicabile, incluse, senza limitazione alcuna, le normative in ambito socio-assistenziale-sanitario, igieniche, sulla tutela della salute e sicurezza in ambito lavorativo, siano dette norme regionali, nazionali e/o comunitarie, ai sensi delle normative applicabili in materia.

La Cooperativa Il Cortile dovrà in ogni caso esercitare la propria attività secondo criteri di ragionevolezza e comunque di alta professionalità.

La Cooperativa Il Cortile provvederà altresì a tutti gli acquisti, locazioni e concessioni o ricevimento in uso, a qualsiasi titolo, di attrezzature, forniture e di tutti i materiali, persone e

servizi ritenuti necessari e/o anche solamente utili dalla stessa per l'organizzazione, la gestione ed il buon funzionamento dei servizi di cui al presente contratto. Più in generale, la Cooperativa avrà il potere di negoziare, stipulare, portare a termine, eseguire e far eseguire i contratti necessari alla gestione quotidiana della struttura. La Fondazione, a tal proposito, presta sin dalla sottoscrizione del presente contratto il più ampio assenso e si impegna a fare quanto in proprio potere al fine di permettere a il Cortile la stipulazione e la gestione in autonomia di tali contratti che dovranno comunque essere trasmessi alla Fondazione per opportuna conoscenza.

La Cooperativa Il Cortile potrà inoltre dare liberamente incarico, a proprie spese, a consulenti, anche esterni alla compagine sociale sia della Fondazione sia de Il Cortile stesso, di fornire pareri in relazione al funzionamento ed alle necessità della struttura.

3. Ripartizione delle competenze e responsabilità

Il CdA della Fondazione conserverà tutti i poteri che allo stesso competono per legge e per Statuto per l'amministrazione della Fondazione della Casa di riposo ed ogni ulteriore potere non sia stato e che non sarà da esso espressamente delegato alla Cooperativa Il Cortile, secondo i termini del presente contratto.

Il personale dipendente della Fondazione è posto in distacco funzionale alla Cooperativa Il Cortile, come da Accordo di distacco, ex art. 30 del D.lgs 10.9.2003 n. 276, sottoscritto tra la Fondazione e la Cooperativa in data 25.3.2017, di cui si omette

l'allegazione in quanto ben noto alle parti.

4. Durata

La durata del presente Contratto è di DUE anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e quindi dal giorno 01.4.2017 al giorno 31.3.2019.

Il presente contratto potrà, alla scadenza, essere rinnovato per altri due anni con possibilità di rivedere anche le clausole contrattuali, in particolare quelle relative ai corrispettivi riconosciuti dalla Fondazione alla Cooperativa, tenuto conto anche della cessazione di validità, alla data del 31.3.2019, del predetto Accordo di distacco del personale della Fondazione alla Cooperativa.

In ogni caso i primi tre mesi di svolgimento del servizio (01.4.2017 - 30.6.2017) sono considerati periodo di prova. Durante il periodo di prova la Fondazione può risolvere anticipatamente il contratto con un preavviso scritto di 20 giorni.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto la Cooperativa è comunque tenuta a prestare il servizio per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure per il subentro di altro fornitore.

5. Corrispettivo

A titolo di corrispettivo per la prestazione dei Servizi, la Fondazione corrisponderà alla Cooperativa Il Cortile gli importi indicati nella offerta della Cooperativa stessa, offerta che si allega al presente Contratto sub lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale. Il corrispettivo complessivo mensile

sarà pagato, mediante ordine di bonifico bancario irrevocabile sul conto corrente all'uopo e preventivamente comunicato per iscritto dalla Cooperativa Il Cortile alla Fondazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della Fondazione della relativa fattura.

6. Obbligazioni delle Parti

Impegni della Cooperativa Il Cortile.

La Cooperativa Il Cortile s'impegna a prestare i Servizi con la dovuta diligenza, a regola d'arte, in conformità ad ogni legge e/o regolamento applicabile in materia, ivi incluse le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 09.4.2008 n. 81 e s.m.i. ed ogni altra disposizione vigente in tema di sicurezza sul posto di lavoro. La Cooperativa si impegna altresì ad assicurare durante il periodo di validità del presente contratto il sopra richiamato Modello operativo e gestionale prodotto dalla Cooperativa Il Cortile (comunque allegato al presente contratto sub lettera "B"), in particolare il Referente dei servizi, il Responsabile di zona (Coordinatore), il Capo Area ed i servizi di staff, figure che dovranno essere particolarmente preparate e con buone conoscenze dei propri rispettivi settori e/o ruoli.

La Cooperativa consegnerà periodicamente al CdA un dettagliato rapporto descrittivo sul funzionamento e sulle prospettive tecniche e funzionali della struttura e sarà inoltre disponibile a fornire relazioni ed a consultarsi con il CdA della Fondazione qualora questo ne faccia richiesta.

La Cooperativa dimostra di possedere, depositando copia,

idonea copertura assicurativa RCT/RCO rilasciata dalla Compagnia assicuratrice MILANO ASSICURAZIONI, Agenzia di Mondovì, con polizza n. 5089503028037 in corso di validità. La Ditta appaltatrice si impegna a mantenere in essere tale polizza e depositerà alla Fondazione le quietanze di pagamento del premio assicurativo in caso di eventuali rinnovi contrattuali.

La Cooperativa a garanzia del corretto adempimento del presente contratto presta una garanzia fidejussoria assicurativa per un importo pari a Euro cinquantamila, a valere anche in caso di eventuali rivendicazioni di natura economica da parte dei dipendenti della Cooperativa verso la Fondazione.

Impegni della Fondazione.

La Fondazione si impegna a corrispondere alla Cooperativa quanto pattuito ed alle scadenze stabilite ed a prestare alla stessa quanto necessario o anche solamente utile per consentire la possibilità di fornire i Servizi così come concordati nel presente contratto.

La Fondazione si impegna altresì a mantenere indenne e manlevare la Cooperativa da qualsiasi onere, costo e/o spesa che la Cooperativa debba sostenere in conseguenza di azioni e/o pretese promosse e/od avanzate nei confronti della Cooperativa da parte del personale dipendente della Fondazione stessa.

La Fondazione si impegna sin da ora a prestare alla Cooperativa la propria massima collaborazione, impegnandosi espressamente a consentire ai suoi incaricati libero accesso alla struttura, a tutta la documentazione relativa ai servizi in questione, in

special modo quella necessaria per l'erogazione delle prestazioni a rilievo socio-assistenziale-sanitario degli ospiti della Casa di riposo, nonché quella tecnica, relativa alla struttura e ai relativi impianti ed attrezzature e comunque a tutta la documentazione, esclusa quella finanziaria e contabile, che la Cooperativa, ovvero i suoi incaricati, ritengano necessario od anche soltanto opportuno esaminare.

7. Risoluzione

Fermo restando il periodo di prova (01.4.2017 - 30.6.2017) di cui al precedente articolo 4 ed alla speciale clausola di risoluzione anticipata del contratto, di cui all'ultimo capoverso del precedente articolo 4, il presente contratto potrà essere risolto solamente per inadempimento, totale o parziale, di una delle Parti alle obbligazioni qui assunte.

Si darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto in caso di inadempimento degli obblighi qui assunti qualora entro venti giorni dal preavviso notificato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile, permanesse la situazione d'inadempimento.

Dichiarandosi risolto il Contratto per inadempimento di una delle Parti, la Parte inadempiente sarà obbligata al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1453 Codice Civile.

8. Ulteriori pattuizioni

La sottoscrizione e l'esecuzione del presente contratto sono state regolarmente autorizzate dai Consigli di Amministrazione delle

Parti in data 18 MARZO 2017 per la Fondazione ed in data per la Cooperativa, i quali hanno inoltre autorizzato i rispettivi Presidenti a stipulare il presente contratto ed a porre in essere tutte le formalità e gli adempimenti necessari per dare ad esso esecuzione.

Le Parti dichiarano di avere tutti i poteri necessari per firmare il presente contratto e per adempiere alle obbligazioni scaturenti dallo stesso e che non sussiste alcun altro accordo o impegno in grado di interferire con la capacità delle Parti stesse di sottoscrivere il presente contratto ovvero d'adempiere alle obbligazioni ivi contemplate.

Le parti dichiarano, ognuna per quanto di propria competenza relativamente all'esecuzione del presente contratto, di avere tutti i permessi, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta, ed ogni altro tipo di provvedimento comunque denominato, necessari od opportuni per la gestione e l'esercizio della Casa di riposo e che tali permessi, autorizzazioni, licenze, nullaosta e/o provvedimenti sono in vigore alla odierna data di sottoscrizione e che lo saranno anche successivamente.

Riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna ad osservare la massima riservatezza in merito a quanto costituisce oggetto del Contratto.

Fatto salvo quanto necessario per l'esecuzione dei Servizi, la Cooperativa si impegna a non utilizzare per vantaggio proprio o di terzi alcuna informazione concernente la Casa di riposo della Fondazione ed a mantenere strettamente riservato ed a non rivelare

a terzi le informazioni di cui possa venire a conoscenza.

La Fondazione s'impegna ad osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni, ai dati (siano essi in forma scritta e/o orale) ed al know-how che la Cooperativa metterà a disposizione della Fondazione per l'espletamento dei Servizi.

Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 1381 Codice Civile, ciascuna della Parti si impegna a fare sì che gli impegni di riservatezza di cui al presente articolo siano assunti e rispettati anche dai propri soci, dipendenti, ausiliari e/o consulenti che ciascuna della Parti abbia comunque coinvolto nella negoziazione e nell'esecuzione del presente Contratto. Sono esclusi dagli obblighi di riservatezza previsti nel presente articolo la comunicazione d'informazioni e/o documenti a dipendenti, amministratori e consulenti delle Parti e le comunicazioni ed avvisi dovuti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o per provvedimento delle competenti autorità.

Modifiche

Qualsiasi modifica del presente Contratto potrà farsi di comune accordo tra le Parti soltanto per atto scritto e sottoscritto.

Il presente contratto, comprese le Premesse e gli allegati, costituisce espressione integrale dell'accordo raggiunto tra le Parti con riferimento alla materia che ne costituisce oggetto.

Comunicazioni

Salvo che altrimenti previsto in altre parti del Contratto, ogni comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere

effettuata per iscritto, anche via posta elettronica, telefax, con effetto dal momento della ricezione, ai seguenti indirizzi:

- quanto alla Fondazione: Sig. PRESIDENTE FONDAZIONE CASA RELIGIOSA "BUGNANO-SARDI", Via Malabail n° 6, 14010 Antignano (AT), telefax n. 0141/205118, e.mail bugnanosardi@libero.it

- quanto alla Cooperativa Il Cortile: Sig. Presidente Società Cooperativa Il Cortile, via Forzani n. 2, telefax 0174 / 698636 e.mail info@coopilcortile.it, ovvero presso il diverso indirizzo e/o recapito che ciascuna delle Parti potrà comunicare per iscritto all'altra successivamente alla data di sottoscrizione in conformità alle precedenti disposizioni.

9. Foro competente

Le Parti convengono che ogni eventuale controversia relativa al Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Asti.

Antignano, 30.03.2017

FONDAZIONE CASA RELIGIOSA "BUGNANO-SARDI"

IL PRESIDENTE

IL CORTILE COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

IL PRESIDENTE